

Esonero 6% - 7% IVS lavoratori

Fonti normative

Circolare INPS n. 7 del 24.1.2023

Messaggio INPS 1932/2023

La L. 197/2022 ha:

prorogato l'esonero di 2 punti percentuali sul contributo IVS a carico del lavoratore per i lavoratori già previsto dalla legge di bilancio 2022;

innalzato a 3 punti percentuali l'esonero per coloro che hanno una retribuzione mensile fino a **1.923 euro**.

L'esonero trova applicazione per **tutti i rapporti di lavoro dipendente** da datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico.

L'agevolazione trova applicazione per i periodi di paga dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023.

Misura:

2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori a condizione che la retribuzione imponibile non superi l'importo mensile di 2.692 euro maggiorati del rateo di tredicesima nel mese di dicembre.

3% per i lavoratori la cui retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

E' comunque fatta salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (per i lavoratori l'accredito dei contributi avverrà sulla base del contributo IVS intero, senza le riduzioni della legge di bilancio).

L'esonero spetta solo ai lavoratori che hanno in corso un rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Non si applica ai rapporti cessati entro il 31.12.2022, per i quali nel 2023 siano stati corrisposti arretrati

RETRIBUZIONE

Per retribuzione mensile si intende la retribuzione imponibile previdenziale nel suo complesso, incluso eventuali indennità, lo straordinario, ecc..

Nel caso particolare di lavoratori che superano il massimale annuo di retribuzione, nel mese di superamento del massimale, si tiene conto dell'imponibile complessivo, incluso quello sul quale si versa solo la contribuzione minore.

L'applicazione dell'esonero avviene su base mensile per cui i controlli sull'imponibile devono essere effettuati mese per mese: pertanto è possibile che l'agevolazione spetti solo per alcuni mesi e che la misura vari tra il 2% il 3% in relazione all'imponibile del singolo mese.

Nel mese di erogazione della quattordicesima, l'esonero spetta solo se sommando la quattordicesima alla retribuzione mensile si rispettano i tetti retributivi previsti.

I tetti mensili di riferimento devono essere maggiorati della tredicesima mensilità nel mese di dicembre, ovvero dei ratei di tredicesima mensili se erogati mensilmente.

L'esonero sull'imponibile mensile e quello sulla tredicesima costituiscono due esoneri distinti (cfr. Messaggio n. 3499 del 26.9.2022), ciascuno dei quali soggiace alla verifica del tetto mensile.

Potrebbe accadere che l'esonero non spetti sulla retribuzione mensile per superamento del tetto ma spetti sul rateo di tredicesima:

la retribuzione mensile imponibile (esclusa la 13[^]) è pari a 2.800 euro, sulla retribuzione mensile l'esonero non spetta mentre se l'importo della tredicesima è pari a 2.600 euro, sulla tredicesima spetta l'esonero del 2%.

In presenza di più rapporti di lavoro contestuali con due o più distinti datori di lavoro, il massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all'esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro.

Ne deriva che il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell'esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.

L'agevolazione è destinata ai lavoratori e non ai datori di lavoro

Non è un incentivo all'occupazione per cui non è soggetta al controllo regolarità contributiva del datore di lavoro (DURC)

L'esonero è cumulabile con gli altri esoneri contributivi, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore

L'esonero è ammesso anche in presenza di assunzioni agevolate che prevedano il versamento per intero della quota a carico del lavoratore

AUMENTO PERCENTUALE PER PERIODO LUGLIO - DICEMBRE

L'art. 39, comma 1, D.L. 48/2023, ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:

nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.